

C12430B - DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR/CALVI HOLDING

Provvedimento n. 30043

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione di Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., pervenuta in data 3 febbraio 2022;

VISTA la propria delibera del 22 febbraio 2022, relativa alla valutazione dell'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo esclusivo della società Calvi Holding S.p.A. e delle sue controllate da parte di Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A. (di seguito, Dea Capital AF) è una società soggetta al controllo di De Agostini S.p.A., per il tramite della società Dea Capital S.p.A., attiva nel settore del *private equity* e dell'*alternative asset management*. Dea Capital AF opera nella gestione collettiva del risparmio e gestisce, *inter alia*, il Fondo IDeA CCR II, fondo chiuso di investimento riservato a investitori qualificati e specializzato in operazioni di ristrutturazione societaria.

2. Nel 2018, Dea Capital AF ha realizzato a livello mondiale un fatturato complessivo di circa [4-5]* miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia.

3. Calvi Holding S.p.A. (di seguito Calvi o la *Target*) è la *holding* di un gruppo attivo a livello internazionale nel settore siderurgico, più in particolare nella produzione e commercializzazione di profili speciali in acciaio o altre leghe metalliche su disegno del cliente. Al momento della realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, Calvi era anche attiva nella produzione e vendita di montanti per carrelli elevatori, attraverso la partecipazione al capitale delle società Lift-Tek Elecar S.p.A. e Lift Technologies Inc., ceduta nel corso del 2021.

4. Precedentemente all'operazione in esame, la *Target* era soggetta al controllo congiunto delle società Dea Capital AF, Calfin S.p.A. (di seguito Calfin) e degli altri soci persone fisiche della famiglia Chini acquisito ad esito di un'operazione di concentrazione valutata dall'Autorità nel gennaio 2019¹. Tale operazione si inseriva nell'ambito di un accordo di risanamento ex articolo 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare, tra Calvi e i suoi creditori. Dea Capital AF, creditore di Calvi, sottoscriveva un aumento di capitale di Calvi ad essa riservato.

5. In base al Patto Parasociale stipulato a dicembre 2018 tra Calfin, Dea Capital AF e tutti gli altri soci di Calvi persone fisiche, il capitale della *Target* è suddiviso in azioni di tipo A, ognuna delle quali conferisce 3 voti in assemblea, e azioni di tipo B, che garantiscono la possibilità di esercitare 1 voto per ogni azione.

6. Dea Capital AF detiene il 26% del capitale di Calvi, in azioni di tipo A, corrispondente al 51,32% dei diritti di voto in assemblea. Il restante 74% del capitale di Calvi è costituito da azioni di tipo B, sottoscritte da Calfin e da altri soci persone fisiche appartenenti alla famiglia Chini e corrisponde al 48,7% dei diritti di voto esercitabili in assemblea².

7. Calvi ha realizzato, nel 2018, al netto delle partite infragruppo, un fatturato di [100-511] milioni di euro, di cui [31-100] in Italia. Il fatturato dell'esercizio 2020 è stato pari a [31-100] milioni di euro a livello mondiale e [10-31] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'operazione è consistita nel passaggio da una situazione di controllo congiunto su Calvi e le sue controllate, al controllo esclusivo di Dea Capital AF su tale società e le sue controllate, per effetto di una serie di "Eventi Rilevanti", come definiti dal citato Patto Parasociale, che hanno determinato il venir meno dell'impegno di Dea Capital AF

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [Cfr. C12214 - Provvedimento n. 27511 del 23 gennaio 2019, bollettino n. 6/2019.]

² [Cfr. C12214 - Provvedimento n. 27511 del 23 gennaio 2019, bollettino n. 6/2019, par. II.]

(contenuto nel Patto medesimo) a votare in conformità alle indicazioni fornite da Calfin e dai soci persone fisiche appartenenti alla famiglia Chini³.

9. Il Patto Parasociale (articolo 5.2.1) e lo Statuto di Calvi vigente al momento dell'operazione valutata dall'Autoreità a gennaio 2019, prevedevano anche che il Consiglio di Amministrazione fosse composto da sette membri, di cui, fino a verificarsi di un evento rilevante – come definito dallo stesso Patto – cinque designati da Calfin e dai soci della famiglia Chini e due da Dea Capital AF. Inoltre, alcune materie qualificate richiedevano l'approvazione con voto favorevole di almeno sei amministratori.

10. In base a quanto rappresentato da Dea Capital AF, dopo meno di un anno dalla stipula dell'accordo di ristrutturazione del dicembre 2018, nel quale si inseriva l'operazione di concentrazione del gennaio 2019, si è verificata una serie di accadimenti qualificabili come "Eventi Rilevanti" ai sensi del Patto Parasociale, che hanno automaticamente prodotto gli effetti di cui alla previsione dell'articolo 5.1.2 del medesimo Patto, consentendo a Dea Capital AF, a partire da novembre 2019, di esprimere in totale autonomia e senza vincoli il proprio diritto di voto nell'assemblea di Calvi anche in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione e ad altre decisioni di carattere straordinario⁴. Da novembre 2019 Dea Capital AF dispone della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea ordinaria e straordinaria di Calvi.

11. Inoltre, a seguito degli effetti discendenti dal verificarsi degli eventi richiamati, il Consiglio di Amministrazione di Calvi non è più composto da sette membri. Con modifica statutaria deliberata dall'assemblea straordinaria di Calvi nel luglio 2021, il numero di amministratori è stato ridotto da sette a cinque. L'attuale Consiglio è stato votato dall'assemblea straordinaria nella stessa occasione ed è composto da cinque membri designati da Dea Capital AF⁵.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

12. L'operazione in esame, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato, nel 2018, superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, nel 2018, è stato superiore a 30 milioni di euro, soglie applicabili *ratione temporis*.

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, per il periodo al quale l'operazione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990 e che, pertanto, l'operazione sopra individuata era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l'operazione suddetta, realizzata in data 26 novembre 2019, non è stata preventivamente comunicata, in violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990;

DELIBERA

a) di contestare alla società Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A. la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, in relazione all'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Calvi Holding S.p.A. da parte di Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A.;

b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990, nei confronti della società Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., per l'inottemperanza agli obblighi di preventiva comunicazione dell'operazione di cui alla precedente lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Roberta Sfasciotti;

³ [Ai sensi dei par. 5.1, e 5.2 del Patto, al verificarsi di tali "Eventi Rilevanti", sarebbero venute meno le pattuizioni speciali inerenti all'esercizio del diritto di voto in assemblea, così come le regole di governance relative alla designazione del C.d.A.]

⁴ [A seguito di quanto rilevato da Dea Capital AF, due consiglieri di Calvi hanno rassegnato le dimissioni, dando luogo alla decadenza dell'intero C.d.A. di Calvi, i cui nuovi membri sono stati nominati dall'assemblea il 26 novembre 2019, nel rispetto delle norme dello Statuto, che consentono a Dea Capital di esprimere liberamente e senza altri vincoli il voto anche con riferimento alla nomina del C.d.A., al verificarsi degli "Eventi Rilevanti" definiti dal Patto Parasociale.]

⁵ [La nomina è avvenuta con il voto favorevole di Dea Capital AF e gli altri soci, ad eccezione di Calfin.]

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione e Generale per la Concorrenza, dai legali rappresentanti della società Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., ovvero da persone da essa delegate;

e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli